

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHERTI STEFANO

Seduta del 10/05/2021

FATTO

1) In data 05/06/2008 il ricorrente ha sottoscritto con l'intermediario convenuto un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, per 128.000,00 € rimborsabili in 360 rate mensili; successivamente, in data 02/09/2020, in seguito alla richiesta del ricorrente di surroga passiva verso altro istituto di credito, il resistente ha trasmesso conteggio estintivo computato all'ottobre 2020. Secondo tale documento, sebbene il capitale residuo fosse pari a 97.404,84 €, l'importo da corrispondere mediante bonifico a fini dell'estinzione risultava essere di 137.855,67 € (già computato tendendo conto della compensazione del debito con il saldo attivo di conto deposito, pari a 10.594,62 €).

2) Sicché, a distanza di dodici anni dalla sottoscrizione del contratto di mutuo il ricorrente si troverebbe a dover corrispondere una somma superiore al debito originario. L'importo di 137.855,67 € è il risultato di una doppia conversione valutaria prevista dall'art. 7 del contratto di mutuo, tuttavia tale clausola contrattuale non espone in maniera chiara e comprensibile per un consumatore il funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione. In particolare, il cennato art. 7 del contratto prevede che *«Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al "tasso di cambio convenzionale", e successivamente verranno convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio*

Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nel giorno dell’operazione di rimborso».

3) In definitiva, la clausola di estinzione anticipata in esame impedisce al mutuatario di comprendere il concreto funzionamento del meccanismo della duplice conversione del capitale residuo e quindi di valutare adeguatamente il rischio della doppia alea connessa all’andamento del cambio euro/franco svizzero, nonché di capire su quale capitale andrà effettivamente determinato il rimborso anticipato.

4) In forza della nullità della clausola, il ricorrente ritiene di dover corrispondere all’intermediario unicamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito, chiedendo di condannare l’intermediario al ricalcolo in tal senso della somma a debito.

5) L’intermediario, costituendosi, ha dichiarato che la particolarità del prodotto di mutuo sottoscritto dal ricorrente consiste nel fatto che la banca si è procurata, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l’equivalente in Franchi Svizzeri del capitale preso a prestito: il cliente riceve quindi una somma in Euro che, per effetto dell’indicizzazione, è l’equivalente di un determinato importo in Franchi svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto (il cd. “cambio convenzionale o storico”). In relazione a tanto, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo deve necessariamente essere convertito in Euro al tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento dell’estinzione. Come conseguenza di quanto sopra, nel conteggio estintivo emesso in data 01/09/2020, alla voce “rivalutazione” è stata evidenziata la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in Euro dello stesso capitale al momento dell’estinzione frutto del meccanismo di rivalutazione sopra descritto.

6) L’ammontare del capitale dovuto in occasione dell’estinzione anticipata è funzione di un’unica variabile, il tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento in cui sopraggiunge la richiesta di estinzione, con la conseguenza che, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente in quel momento sia sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” contrattualmente pattuito al momento della stipula, il capitale residuo da rimborsare in Euro sarà maggiore dell’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento (come è concretamente avvenuto nel caso qui controverso).

7) Analogamente, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente al momento dell’estinzione sia favorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” pattuito al momento di erogazione del capitale, il capitale residuo da rimborsare in Euro sarà invece inferiore all’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento. Nel caso di specie, laddove si fosse verificata quest’ultima ipotesi, il ricorrente non avrebbe mai contestato il meccanismo di estinzione anticipata: la presente lamentela sarebbe pertanto frutto unicamente dell’effetto sfavorevole che la caratteristica principale del prodotto sottoscritto dal cliente produce nel momento storico per cui si richiede l’estinzione, dovuta a fattori – quale quello dei valori dei tassi correnti – che esulano la volontà delle parti.

8) Non si può quindi declamare l’illegittimità di una previsione contrattuale solo nella misura in cui la stessa produce effetti sfavorevoli per il cliente a causa di fattori esterni alle parti, mentre laddove la stessa determina effetti ad esso favorevoli ciò rende la previsione legittima: l’illegittimità di un meccanismo è da valutare in modo oggettivo, prescindendo quindi dagli effetti che esso comporta in forza di fattori fuori dal controllo delle parti.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda vertente sull’accertamento della nullità della clausola relativa all’estinzione anticipata del mutuo indicizzato al franco svizzero concluso con l’intermediario resistente.

Nel merito della domanda, il Collegio di Coordinamento (Dec. n. 4135/2015), pronunciandosi già sulla legittimità della clausola di indicizzazione, ha ritenuto la clausola di scarsa comprensibilità per il cliente, dichiarandone la nullità (da ultimo Coll. Roma n. 16233/2018). In tali occasioni, l'ABF ha ritenuto che la clausola in esame non espone in maniera chiara e trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di doppia conversione: la stessa, infatti, si limita a prospettare che "il capitale restituito ... verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al "tasso di cambio convenzionale", e successivamente verranno convertiti in Euro" al tasso di cambio corrente, senza esplicitare chiaramente l'operazione aritmetica sottesa. La nullità della clausola comporta significative conseguenze quanto alla determinazione del capitale residuo in caso di estinzione anticipata.

Tanto premesso, codesto Collegio ritiene di ribadire il contenuto della decisione già assunta dal Collegio di coordinamento n. 4135/2015 (e ripresa in molteplici decisioni dai Collegi territoriali dell'ABF), nel senso che il meccanismo della "doppia conversione" previsto dall'art. 7 del contratto, si pone in contrasto con le regole di trasparenza, correttezza ed equità previste dalla disciplina dei contratti dei consumatori. La clausola impugnata dal ricorrente deve pertanto qualificarsi come nulla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 e 34, comma 2, e 36 del Codice del consumo (ovvero degli artt. 3, par. 1, e 4, par. 2, e 6, par. 1, dir. 93/137CEE).

Pertanto, tenuto conto che nella fattispecie in esame il contratto non è stato ancora estinto, sulla base delle suesposte ragioni, si dichiara la nullità dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti e si accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, in caso di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la nullità dell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti e accerta che il capitale residuo dovuto dalla parte ricorrente, a titolo di estinzione anticipata, è pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA